

Allegato A

Articolo 23

Regolazione individuale delle microinterruzioni per clienti finali AAT o AT

- 23.1 Per microinterruzioni si intendono le interruzioni transitorie, secondo quanto definito nella deliberazione n. 250/04, e i buchi di tensione di cui alla Tabella 10.
- 23.2 Ai fini della registrazione delle microinterruzioni non devono essere conteggiate le microinterruzioni che accadono entro sessanta minuti da una precedente o successiva interruzione, lunga o breve o microinterruzione.
- 23.3 È istituita per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 la regolazione individuale delle microinterruzioni per i clienti finali AAT o AT che hanno partecipato al monitoraggio delle microinterruzioni di cui al comma 23.2 dell'Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel, in relazione ai punti di prelievo di seguito indicati:
- a) Acciaierie di Verona (Gruppo Pittini), connesso a 220 kV;
 - b) Ferriere Nord Osoppo (Gruppo Pittini), connesso a 220 kV;
 - c) Bekaert Sardegna, connesso a 150 kV;
 - d) Ferriere Nord Potenza (Gruppo Pittini), connesso a 150 kV;
 - e) Cartiera Burgo Verzuolo, connesso a 132 kV.
- 23.4 La regolazione individuale delle microinterruzioni, registrate mediante le apparecchiature di monitoraggio di cui al comma 23.2 dell'Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel, fa riferimento alle “microinterruzioni regolate”, individuate come somma di:
- a) buchi di tensione classificati ai sensi della Tabella 10 ricadenti nelle celle A5, B3, B4, B5, C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5, X2, X3, X4, X5 (di seguito: buchi di tensione regolati);
 - b) interruzioni transitorie di responsabilità di Terna con origine AAT o AT.
- Non sono oggetto di regolazione le microinterruzioni, come individuate alle precedenti lettere a) e b), occorse durante assetti di rete temporanei dovuti a condizioni di emergenza documentabili.
- 23.5 L'indicatore individuale di microcontinuità è pari al numero annuo di microinterruzioni regolate registrate in corrispondenza di ciascun punto di prelievo di cui al comma 23.3.
- 23.6 Con riferimento all'indicatore di microcontinuità di cui al comma precedente, sono definiti i seguenti livelli specifici di microcontinuità:
- a) 1 microinterruzione regolata all'anno per i punti di prelievo di cui al comma 23.3, lettere a) e b);
 - b) 2 microinterruzioni regolate all'anno per i punti di prelievo di cui al comma 23.3, lettere c), d) ed e).
- 23.7 Terna assicura il rispetto dei livelli specifici di microcontinuità di cui al comma precedente per ogni punto di prelievo di cui al comma 23.3 che sia rimasto nelle condizioni di prelievo, anche potenziali, per l'intero anno cui si riferiscono le microinterruzioni regolate.

- 23.8 Terna, ai fini dell'erogazione degli indennizzi automatici di cui al presente articolo, effettua la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di microcontinuità di cui al comma 23.6 per ogni punto di prelievo di cui al comma 23.3, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le microinterruzioni regolate, a decorrere dal 2022.
- 23.9 Entro la medesima data, per ogni punto di prelievo di cui al comma 23.3, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di microcontinuità di cui al comma 23.6, Terna è tenuta ad erogare un indennizzo calcolato in base alla seguente formula:

$$I = \frac{\min(n; w) - s}{n} \sum_{i=1}^n (V_p \times PEI_i)$$

dove:

- a) n è il numero di microinterruzioni regolate che, per ciascun punto di prelievo di cui al comma 23.3 per il quale non risultano rispettati i livelli specifici di microcontinuità di cui al comma 23.6, concorre alla determinazione del valore dell'indicatore individuale di cui al comma 23.5;
 - b) s è il livello specifico di microcontinuità di cui al comma 23.6;
 - c) w è il parametro che fissa il tetto al numero massimo di microinterruzioni regolate indennizzabili, ed assume il valore 3s;
 - d) PEI_i è la potenza effettiva interrotta prelevata dal cliente finale relativa alla microinterruzione regolata i , espressa in kW, misurata nel quarto d'ora precedente quello in cui ha inizio la microinterruzione regolata;
 - e) V_p è un parametro che assume, fino al 31 dicembre 2023, il valore di 0,65 €/kW interrotto.
- 23.10 L'ammontare complessivo annuo degli indennizzi corrisposti al medesimo cliente finale in relazione al singolo punto di prelievo, ai sensi del comma precedente, non può eccedere 97.500 euro.
- 23.11 L'indennizzo di cui al comma 23.9 è corrisposto al cliente finale di cui al comma 23.3 indicando la causale della detrazione "Indennizzo automatico per il mancato rispetto degli standard individuali di microcontinuità definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente" e l'anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto relativo al cliente finale sia il venditore, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. Al cliente finale deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".
- 23.12 Terna mette a disposizione di ciascun cliente finale, per ogni punto di prelievo di cui al comma 23.3, l'elenco dei buchi di tensione che lo hanno coinvolto, classificati ai sensi della Tabella 10, secondo le tempistiche di cui all'articolo 20.

- 23.13 Entro il 30 settembre 2021 il cliente di cui al comma 23.3 invia a Terna, per ognuno dei propri punti di prelievo, una dichiarazione che attesta la ricalibrazione e la ri-verifica delle proprie apparecchiature di monitoraggio, conformi alla classe di precisione A della norma CEI EN 61000-4-30, secondo quanto previsto dalla norma CEI EN 62586-1, purchè effettuate dopo il 30 giugno 2020. Detta dichiarazione è efficace per il triennio 2021-23. Entro il 31 gennaio 2021 Terna comunica ai clienti di cui al comma 23.3 le modalità cui inviare la suddetta dichiarazione.
- 23.14 Il mancato invio a Terna della comunicazione di cui al comma precedente entro il termine indicato comporta la mancata corresponsione degli eventuali indennizzi di cui al comma 23.9 cui avrebbe diritto il cliente finale per le microinterruzioni riferibili al 2021. Per il biennio 2022-23 gli indennizzi al cliente finale sono riconosciuti solamente in caso di invio della suddetta dichiarazione entro il 31 marzo 2022 in riferimento agli anni 2022 e 2023 ed entro il 31 marzo 2023 in riferimento all'anno 2023. In tali casi il 30 giugno 2020 di cui al comma 23.13 diventa rispettivamente 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022.
- 23.15 È istituita per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 una compartecipazione sperimentale delle imprese distributrici alla erogazione degli indennizzi di cui al comma 23.9, anche funzionale a dare seguito, a decorrere dal 2024, alle disposizioni di cui al comma 22.9.
- 23.16 Entro il 30 settembre di ogni anno del periodo 2022-24, con riferimento ai buchi di tensione oggetto di regolazione dell'anno precedente, Terna, fornendo adeguata documentazione giustificativa, può rivalersi sulle imprese distributrici interconnesse in misura proporzionale a metà del numero di buchi di tensione che, a causa di malfunzionamenti delle apparecchiature dell'impresa distributtrice, ricadono tra quelli regolati ai sensi del comma 23.4, lettera a), e che, in assenza di detti malfunzionamenti, sarebbero ricaduti tra quelli non regolati di cui alla medesima Tabella 10, ferma restando l'origine AAT o AT di detti buchi di tensione.
- 23.17 Con il provvedimento di cui al comma 22.9 sono stabiliti i criteri per individuare le microinterruzioni causate da guasti o malfunzionamenti di impianti o apparecchiature dell'impresa distributtrice. Ai fini del suddetto provvedimento, Terna e le imprese distributrici interessate elaborano una proposta congiunta e la sottopongono all'Autorità entro il 30 giugno 2021.

Articolo 23bis

Nuova fase di monitoraggio delle microinterruzioni

- 23bis.1 Al fine di consentire una più ampia partecipazione dei clienti finali AAT o AT alla regolazione individuale delle microinterruzioni, è istituita una nuova fase di monitoraggio nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Allo scopo:
- a. entro il 31 gennaio 2021 Terna mette a disposizione nel proprio sito internet una pagina adatta a raccogliere le adesioni dei clienti finali AAT o AT e promuove, con strumenti adeguati ed efficaci, una campagna informativa destinata a far conoscere l’iniziativa di cui al presente articolo a tutti i clienti finali AAT o AT;
 - b. entro la stessa data Terna pubblica nel proprio sito internet le specifiche delle apparecchiature di monitoraggio delle microinterruzioni, comprendenti i protocolli di comunicazione con il sistema centrale di Terna, e del software che deve essere installato sul sistema centrale necessario alla gestione remota delle apparecchiature di monitoraggio delle microinterruzioni e alla esportazione dei dati;
 - c. entro il 30 aprile 2021 i clienti finali AAT o AT, diversi da quelli di cui al comma 23.3 e interessati al monitoraggio delle microinterruzioni, informano Terna della volontà di aderire alla nuova fase di monitoraggio delle microinterruzioni;
 - d. entro il 31 maggio 2021 Terna comunica all’Autorità il numero di clienti finali AAT o AT interessati alla nuova fase di monitoraggio delle microinterruzioni, separatamente per livello di tensione, collocazione geografica e classe merceologica di appartenenza;
 - e. entro il 30 ottobre 2021 i clienti finali AAT o AT che hanno aderito alla nuova fase di monitoraggio informano Terna della avvenuta installazione della apparecchiatura di monitoraggio delle microinterruzioni, nonché del modello e delle caratteristiche tecniche finalizzate alla sua gestione remota; i costi di approvvigionamento e installazione di tali apparecchiature sono a carico dei clienti AAT o AT;
 - f. il monitoraggio delle microinterruzioni per ogni cliente finale AAT o AT dotato di apparecchiatura di monitoraggio delle microinterruzioni in servizio, è effettuato da Terna;
 - g. Terna rende disponibile ad ogni cliente finale AAT o AT che partecipa al monitoraggio i dati sulle microinterruzioni che lo hanno interessato entro il 31 marzo 2023;
 - h. entro il 15 febbraio 2023 data Terna invia all’Autorità, per ogni cliente finale AAT o AT che partecipa al monitoraggio, i dati relativi ai buchi di tensione, classificati secondo la Tabella 10, ed alle interruzioni transitorie relativi al periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
- 23bis.2 Per i clienti finali AAT o AT che partecipano alla nuova fase di monitoraggio e rispettano la condizione di cui al comma 23.14 in riferimento al solo 2023, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 si applica la regolazione individuale di cui all’articolo 23.

23bis.3 Entro il 31 marzo 2023 l’Autorità, sulla base dei dati di cui al comma 23bis.1 lettera h), valuta l’applicabilità degli standard specifici di cui al comma 23.6 ai clienti finali AAT o AT partecipanti alla nuova fase di monitoraggio e, in caso non siano applicabili per ragioni oggettive, determina differenti standard specifici applicabili per il 2023 a tali clienti finali.